



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI**  
SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del dr. Paolo Andrea Vassallo ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di appello iscritta al n. del R.G.A.C.C. dell'anno 2019,  
trattenuta in decisione nell'udienza del 08/06/2021, tenutasi secondo le modalità di  
trattazione scritta ex art. 221, co. 4, D.L. decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 rimessa  
al Giudice per la decisione all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  
e vertente

TRA

**S.P.A.**, con sede legale in  
codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle  
imprese di , in persona del suo procuratore speciale dott.  
munito dei relativi poteri  
rappresentativi in forza di procura speciale rilasciatagli dall'allora amministratore  
delegato, direttore generale e legale rappresentante pro tempore di  
s.p.a. dott. con atto in data 2 p. n.  
rappresentata e difesa – in forza di procura alle liti in calce alla  
comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado – dall'avv.  
del Foro di , indirizzo di posta  
elettronica certificata , fax n.  
dall'avv. I Foro di  
indirizzo di posta elettronica certificata ; fax n.  
con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Napoli,

1

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s. 21  
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35,  
co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).

- APPELLANTE -

E

ad Napoli (NA) il 12.05.2020, con

domiciliata ai fini del presente giudizio in (NA) alla via , presso lo studio dell' Avv. Mario Iuzzolino dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta.

- APPELLATO -

### CONCLUSIONI

All'udienza del 08/06/2021 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.

Per parte appellante: “- per tutti i motivi di cui all'atto d'appello dell'esponente, nonché per quelli di cui agli atti di primo grado dell'esponente, da aversi qui per trascritti e riproposti, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; - premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso; - rigettati ogni avversa domanda, ogni avverso appello incidentale, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione; - in accoglimento dell'appello dell'esponente ed in riforma della sentenza impugnata: a) respingere tutte le domande proposte dalla sig.ra ... io nei confronti di ... s.p.a. e, per l'effetto, condannare la stessa sig.ra ... a restituire a ... a quanto da questa pagato in esecuzione della sentenza n. 25814/2018 qui impugnata; b) condannare la sig.ra ... a rifondere e ... p.a. le spese ed i compensi per la difesa in entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA (non deducibile per la banca convenuta) e CPA e rimborso forfetario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge. ”.

Per parte appellata: “Si insiste pertanto affinché l'Onorevole Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice di Appello, voglia rigettare la proposta impugnazione della sentenza di primo grado n.25814/2018 emessa dal Giudice di Pace di Napoli –Dott.ssa Lidia Chierchia in data 09.07.2018, a definizione del giudizio recante numero di . Con condanna alle spese, diritti ed onorario del secondo grado di giudizio

2

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).

da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore costituito secondo la nota spese depositata in atti.”

#### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

**1.1.** Viene appellata la sentenza n. emessa dal Giudice di Pace di Napoli in data 09.07.2018, a definizione del giudizio recante numero di , con la quale il giudice di prime cure ha accolto, la domanda proposta dalla sig.ra

nei confronti della s.p.a. e per l'effetto ha condannato quest'ultima al pagamento della somma di € 605,40 (oltre interessi dalla data di estinzione anticipata) in favore dell'attrice ed al rimborso delle spese di lite in favore del procuratore antistatario, ed ha rigettato le domande di restituzione della quota mensile asseritamente trattenuta e di risarcimento del danno.

**1.2.** La pronuncia gravata trae origine dalla domanda proposta in primo grado dalla sig.ra o la quale ha convenuto in giudizio avanti al Giudice di pace di Napoli la s.p.a. richiedendo la restituzione pro quota, in suo favore dei costi del credito ulteriori agli interessi, non maturati in ragione della anticipata estinzione del contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote della pensione n. 480002 sottoscritto in data 4 giugno 2013 ed estinto anticipatamente dalla cliente nel luglio 2017, al decorso della rata n. 48 su un totale di 120. In particolare parte appellata ha chiesto in primo grado le restituzione dei ratei non goduti delle commissioni alla procuratrice mandataria e all'intermediario del credito, rimborsi che sosteneva doversi determinare secondo un criterio proporzionale in rapporto alle 72 rate residue sulla totalità di tali voci di costo.

**1.3.** Il giudice di prima istanza, nell'accogliere la domanda attorea, nelle parti della sentenza oggetto di specifica impugnazione, ha ritenuto fondate le domande attoree affermando l'applicabilità dell'art. 125-sexies TUB, norma che è stata introdotta dal D.Lgs. 141/2010 ed è entrata in vigore il 1° giugno 2011 affermando che “per la determinazione concreta degli importi... si dovrà necessariamente aver cura di distinguere tra le somme che devono essere corrisposte a fronte di prestazioni già rese, e dunque godute dal cliente, e le somme che sono in realtà il corrispettivo di prestazioni ancora non rese dall'intermediario, che dunque il cliente avrebbe dovuto ottenere in futuro e di cui evidentemente non godrà più proprio per l'effetto dell'estinzione

3

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s. 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).

anticipata: distinzione all'evidenza fondamentale appunto perché in caso di estinzione anticipata del rapporto l'intermediario potrà legittimamente ottenere solo le somme relative a prestazioni rese al cliente e non già quelle inerenti a prestazioni ancora da rendere... al fine di valutare concretamente l'entità delle commissioni da restituire al cliente che ha chiesto l'estinzione anticipata del finanziamento, sembra corretto il criterio adottato dall'istante sia con riferimento alle commissioni finanziarie non maturate, sia con riguardo ai premi assicurativi, anche in assenza di specifiche contestazioni in ordine al criterio di calcolo e della prova dell'avvenuto pagamento, adottato dall'istante”.

**1.4.** Impugna tale decisione nei punti sopra indicata l'odierna appellante **\_\_\_\_\_** r.p.a. per avere il Giudice di Pace errato nel ritenere che vi fossero ulteriori costi da rimborsare a carico della banca per commissioni e provvigioni.

**1.5.** Resiste all'impugnazione la sig.ra **\_\_\_\_\_** ) eccependone l'inammissibilità e chiedendone in ogni caso il rigetto.

**2.1.** L'appello è infondato, dovendosi confermare il dispositivo della sentenza impugnata, ma correggendo ed integrando la motivazione.

Come noto il controllo - spettante al giudice di seconde cure - sulla motivazione del provvedimento impugnato, al fine di verificarne la conformità al principio di legalità, la coerenza con i fatti accertati e la intrinseca congruità, trova la propria base logica e normativa sia nei poteri propri del giudice dell'impugnazione sia nello specifico potere - attribuito dall'art. 384 comma 2 c.p.c. alla Corte di cassazione e in via analogica estensibile al giudice di appello per le sentenze erroneamente motivate in diritto - di correggerne soltanto la motivazione quando il dispositivo sia conforme al diritto (Cassazione civile sez. I, 27/06/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 27/06/2011), n.14127).

**2.2.** Ciò posto, la soluzione del caso di specie richiede una previa analisi dell'iter legislativo e giurisprudenziale sul tema dei compensi da corrispondere alla banca in caso di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento con cessione di un quinto dello stipendio.

**2.3.** Al riguardo, l'art. 125-sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. del 1 settembre 1993, n. 385), inserito dall'art. 1 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e rubricato “Rimborso anticipato”, stabiliva al comma 1 che “il

4

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).

consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' opportuno precisare che la norma in esame si ricollega ad alcune disposizioni precedenti, ossia l'art. 8 della direttiva 87/102/CEE la quale sancisce che "il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito" e "in conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito". La disposizione suesposta è stata suffragata da alcuni interventi del legislatore nazionale, ovvero il Decreto del Ministero del Tesoro dell' 8 luglio 1992, le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009.

Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, il cui art. 16 espressamente prevede che: "il consumatore ha il diritto di adempiere qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto". La direttiva comunitaria è stata, poi, recepita con il citato d.lgs. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 introducendo l'art. 125-sexies del TUB.

**2.4.** La giurisprudenza di merito ha sin da subito interpretato quest'ultima norma distinguendo tra due tipologie di costo, ovvero quelli up front, aventi ad oggetto le spese preliminari del finanziamento che prescindono dalla durata del rapporto e quelli recurring, che, invece, ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale.

Ebbene, l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero nei costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125-sexies del TUB e non anche i primi, i quali mantenevano la propria giustificazione causale e legittimavano la loro trattenuta da parte dell'intermediario finanziario. Si sosteneva, infatti, che "l'applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. recurring) che – a causa

dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro non sono rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. up front)" (Tribunale Napoli sent. del 04/12/2018).

L'orientamento descritto, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di costi, era sostenuto anche dalle pronunce dell'Arbitro Bancario-Finanziario (cfr. ex multis Collegio di coordinamento decisione n. 6167/2014).

**2.5.** Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta di recente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato dei principi innovativi.

Con la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

I giudici europei hanno affermato, infatti, che "L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore" (Corte Giust., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. "Lexitor").

Seguendo tale ragionamento, nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento devono essere rimborsati al privato tutti i costi da esso sostenuti, senza distinguere tra quelli up front e quelli recurring.

6

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).

Le conclusioni cui addivene la Corte sovranazionale muovono, preliminarmente, dalla ratio della direttiva comunitaria del 2008, che è quella di armonizzare la disciplina interna dei vari Stati Membri al fine di garantire una tutela maggiormente effettiva e protettiva del consumatore, considerato parte debole qualora si rapporti con gli intermediari finanziari. Ne consegue che nella nozione di “costo totale” di cui all’art. 16 della direttiva del 2008 sono inclusi, altresì, quelli indipendenti dalla durata del negozio e, quindi, anche gli interessi e i costi dovuti per la restante parte del contratto. La finalità perseguita dall’interpretazione esposta è, dunque, quella di riequilibrare i rapporti tra professionista e consumatore, caratterizzati da una posizione di inferiorità di quest’ultimo sotto il profilo negoziale ed informativo. L’opportuno bilanciamento delle differenti posizioni è dato, inoltre, dalla circostanza che il soggetto concedente il mutuo può recuperare in anticipo la somma inizialmente prestata e reinvestirla in nuovi contratti di credito, non subendo lo stesso alcun pregiudizio dal rimborso totale dei costi del finanziamento.

La Corte, infatti, dopo avere ulteriormente rammentato il dettato dell’art.3, lettera g, della Direttiva, che indica a sua volta la nozione di costo totale del credito comprendendovi (così come recepito dalla legge nazionale polacca) tutti i costi, inclusi gli interessi, le imposte e le commissioni e le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito (ed escluse soltanto le spese notarili) “senza alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito”, ha messo a fuoco il dettato dell’art.16, par.1, della Direttiva, osservando che la menzione della restante durata del contratto potrebbe essere interpretata tanto nel senso che i costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito siano limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (cioè ai soli costi recurring, come finora ha ritenuto la giurisprudenza di marito maggioritaria, con il conforto della normativa secondaria della Banca d’Italia: v. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018) quanto nel senso che essa indichi semplicemente il metodo di calcolo utilizzabile per procedere a tale riduzione, consistente nel prendere in considerazione la “totalità” dei costi sopportati dal consumatore (cioè tutti i costi, come sopra menzionati, compresi dunque quelli up front) e “nel ridurre poi l’importo in proporzione alla durata residua del contratto”.

7

L’originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).

Come detto, la scelta della CGUE si è orientata in quest'ultima direzione in forza di una serie di considerazioni basate sul criterio storico (analizzato attraverso il raffronto con la meno precisa e meno ampia previsione del diritto alla riduzione del costo del credito contenuta nell'abrogato art. 8 della Direttiva 87/102) e teleologico (ravvisato nello scopo della Direttiva 2008/48 di garantire una protezione elevata del consumatore e l'equilibrio tra le parti contrattuali).

La Corte ha bensì preso atto che le diverse versioni linguistiche dell'art.16, par.1 della Direttiva 2008/48, adottate nelle leggi nazionali dei Paesi della Comunità Europea sembrerebbero in taluni casi suggerire (come nella versione italiana) una lettura della Direttiva in riferimento ai soli costi oggettivamente dipendenti dalla durata residua del contratto; tuttavia, esercitando il suo ruolo nomofilattico volto all'armonizzazione della disciplina in materia nei Paesi aderenti, ha richiamato per l'appunto la necessità di interpretare la disposizione non soltanto in base al suo tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti. Si è privilegiata perciò una interpretazione "logica" della disposizione di tipo estensivo, nell'intento di assicurare al consumatore, parte debole del rapporto asimmetrico, una elevata ed effettiva tutela nel quadro di un apparato contrattuale predisposto unilateralmente dalla banca e nella valorizzazione dell'effetto compensativo contestualmente a questa garantito dal paragrafo 2 dell'art.16 della Direttiva con la previsione del diritto a un indennizzo (susceptibile di eventuali incrementi in via normativa) per gli eventuali costi collegati al rimborso anticipato del finanziamento (c.d. penale di estinzione), nonché in considerazione della opportunità per la banca di reinvestire speculativamente la provvista percepita in sede di estinzione e di includere nella fatturazione dei costi un certo margine di profitto. E in quest'operazione interpretativa, sicuramente non disancorata dall'analisi economica del diritto, non si è trascurato di valutare i rischi derivanti da una diversa interpretazione strettamente aderente al tenore letterale, rischi rappresentati dalla prevedibile tendenza delle banche a confezionare il testo contrattuale attraverso la minimizzazione dei costi ricorrenti e la imposizione di pagamenti più elevati per le attività preliminari, stante la oggettiva difficoltà per un terzo decisore di distinguerle dai costi correlabili alla durata del contratto. Il che, perverso, ha trovato reale riscontro nella pluriennale esperienza giurisprudenziale di

8

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).

merito, che molto spesso ha dovuto districarsi tra gravi opacità descrittive (se non addirittura tra casi di duplicazione di costi o di dubbia sussistenza di una concreta causa obbligandi), risolvendole per lo più con applicazione del criterio interpretativo per il quale nella incertezza, tante volte riscontrata, di distinguere sul piano ontologico le attività definite come up front da quelle definite come recurring, tutte debbano qualificarsi nel senso più favorevole al consumatore aderente, rendendole perciò ripetibili.

In conclusione, per effetto della sentenza “Lexitor”, l’art.16 della Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, sicché ogni diversa interpretazione della interpretazione della Corte appare interdetta.

**2.6.** La decisione summenzionata della Corte di Giustizia ha inevitabili ripercussioni dirette nell’ordinamento interno.

Le sentenze interpretative della CGUE esplicano i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell’entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (ex multis Corte Giust. causa 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano contro Denkavit italiana srl; causa 43/1975, Defrenne contro Sabena). Costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui “nell’ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore.

Per tale motivo dette pronunzie estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purchè non esauriti (ex multis Cass. del 3 marzo 2017, n. 583; Corte Giust. causa C-347/2000, Barreira Perez). La pronuncia spiegherà i suoi effetti anche nei confronti di tutte le altre autorità giurisdizionali o amministrative che in futuro dovranno applicarla, costituendo un precedente vincolante non solo per il giudice del rinvio, ma anche per tutti quelli degli altri Stati Membri.

L’effetto dichiarativo delle sentenze determina che “l’interpretazione del diritto comunitario, adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità

di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell’ambito della Comunità” (Cass. sent. 23 ottobre 2014, n. 22577).

2.7. Tanto premesso, è opportuno rilevare che i principi enunciati dalla sentenza della Corte di Giustizia in materia di costi da rimborsare per l’estinzione anticipata del finanziamento trovano applicazione anche nel caso in esame.

L’art. 125-sexies del TUB, così come introdotto dal d.lgs. 141/2010, costituisce norma di recepimento ed attuazione dell’art. 16 della direttiva 2008/48/CE. Ciò comporta due conseguenze: da un lato che lo stesso debba essere interpretato secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che rappresenta l’unico organo deputato a fornire l’interpretazione autentica delle disposizioni e dei principi comunitari (art. 164 Trattato CE) e, dall’altro, che esso possa applicarsi nei rapporti orizzontali tra privati, in quanto rappresenta una norma interna direttamente applicabile.

Non può allora dubitarsi che detta interpretazione sia ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com’è sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva.

Infatti l’art.125 sexies, secondo cui in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, “pari” all’importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, non sembra affatto diverso rispetto alla disposizione ora citata della Direttiva, secondo cui il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che “comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, giacché non può ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo distintivo alla differenza lessicale tra la riduzione del costo del credito che è “pari” a tutte le voci che compongono il costo totale del credito e la riduzione del costo totale del credito che “comprende” esattamente le medesime voci. Sia la Direttiva sia la norma nazionale italiana di recepimento (a sua volta sovrapponibile al testo dell’art.5 punto 6 della legge polacca relativa al credito ai

10

L’originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).

consumatori, laddove si adopera la locuzione “nella misura dei costi corrispondenti al periodo di durata residua del contratto”), utilizzano una formula espressiva che, sul piano strettamente letterale, sembrerebbe suggerire il collegamento del diritto alla riduzione dei costi in riferimento soltanto a quelli dipendenti dalla restante durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring) e che, invece, per le stringenti ragioni enunciate dalla CGUE, deve estendersi ai costi up front, che ne sono indipendenti.

Ne discende che l’art.125 sexies TUB, integrando la esatta e completa attuazione dell’art.6 della Direttiva, come questa va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi. Il che, a ben vedere, costituisce naturale concretizzazione dell’obiettivo perseguito dalla Direttiva di assicurare una elevata protezione del consumatore, giacché non si capirebbe altrimenti, al di là delle esigenze di trasparenza, in cosa consista tale speciale tutela a fronte di regole generali che nei rapporti di durata consentirebbero comunque al recedente di non corrispondere i compensi per prestazioni non scadute (art. 1373, comma 2, c.c.).

Se tali riflessioni sono corrette, risulta priva di giuridico fondamento l’opinione di chi sostiene la inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB, per la semplice ragione che la stessa, lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali

di prestito tra clienti e banche. Diversamente ragionando, invero, vi sarebbe un'ingiustificabile violazione del principio di primazia del diritto comunitario che trova il proprio fondamento nell'art. 11 della Costituzione.

**2.8.** Nella stessa direzione si muove anche l'Arbitro Bancario Finanziario, il cui Collegio di coordinamento ha precisato che "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front" (Collegio di coordinamento decisione n. 26525/2019).

**2.9.** La giurisprudenza di merito anche di questo Tribunale ha accolto in via maggioritaria ha fatto propria l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia europea, con la Sentenza C-383/2018 predicandone la diretta applicazione cfr. (cfr. Tribunale di Napoli sentenza del 29 giugno 2020 n. 4433 del 2020 Tribunale di Napoli, 07 febbraio 2020, n. 1340 Tribunale Napoli sez. II, 09/02/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 09/02/2021), n.1273 Tribunale Milano sez. VI, 03/11/2020, (ud. 03/11/2020, dep. 03/11/2020) Tribunale Torino sez. III, 01/12/2020, n.4282).

**2.10.** Parimenti, la circolare della Banca d'Italia del 4 dicembre 2019 ha stabilito che in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento in corso tra intermediari finanziari e consumatori, i primi riducano il costo totale del credito includendovi tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Riguardo i costi up front, la Banca d'Italia ha precisato che essi debbano essere calcolati secondo prudente apprezzamento in maniera proporzionale.

**2.11.** L'orientamento in questa sede seguito è infine confermato dalla recente modifica dell'art. 125 sexies del T.U.B. ad opera della legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modifiche, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "sostegni bis"), recante "misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Il "nuovo" art. 125sexies TUB stabilisce infatti al comma 1 che "il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita

residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte". Il testo attuale e quello precedente dell'art. 125sexies TUB, al mero confronto, appaiono sostanzialmente sovrapponibili; solo la "nuova" versione esprime con maggiore chiarezza che è diritto dei consumatori ottenere il rimborso di tutti i costi. Principio, peraltro, che la giurisprudenza aveva già sancito in via interpretativa in ragione della necessaria conformità del diritto interno alle fonti europee. Il "nuovo" testo dell'art. 125sexies TUB prevede che il consumatore ha diritto a una riduzione del "costo totale del credito", così come il "vecchio testo". Il "nuovo" testo dell'art. 125sexies TUB stabilisce il diritto del consumatore alla riduzione del "costo totale del credito" pari agli interessi e a tutti i costi "in misura proporzionale alla vita residua del contratto". Il "vecchio testo" analogamente stabiliva il diritto del consumatore alla riduzione del "costo totale del credito" pari agli interessi e ai costi dovuti "per la vita residua del contratto". Il "nuovo" testo dell'art. 125sexies TUB precisa in più che dalla riduzione sono escluse le imposte. C'è dunque una sostanziale continuità fra le due versioni dell'art. 125sexies TUB, poiché entrambe promanano dalla normativa europea e dall'interpretazione che di essa ha dato la Corte Europea di Giustizia e perché entrambe vanno incontrovertibilmente intese in conformità con il diritto unionale. Non può, allora, negarsi o revocarsi in dubbio che entrambe le versioni dell'art. 125sexies TUB riconoscano il diritto del consumatore, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti e non solo di quelli che matureranno successivamente.

**2.12.** Nel caso di specie, dunque, considerato il carattere retroattivo dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia sul punto, ed alla luce della corretta interpretazione che deve darsi all'art. 125 sexies TUB sia nella versione antecedente che in quella attuale, al momento dell'estinzione del contratto di finanziamento la *\_\_\_\_\_* s.p.a. avrebbe dovuto corrispondere alla sig.ra *\_\_\_\_\_* i costi totali da egli sostenuti, comprensivi sia di quelli up front, che dei recurring.

**2.13.** L'assunto espresso determina il superamento e l'irrelevanza della questione della vessatorietà o meno della clausole che escludono la rimborsabilità delle commissioni, posto che è lo stesso art. 125-sexies ad imporre la restituzione di tutti i costi gravanti sul consumatore.

Così come è da ritenere nulla (con disciplina orientata dal paradigma della nullità di protezione), posta l'indicazione della Corte di Giustizia, qualunque clausola di autonomia del predisponente che venga, al proposito, a fare differenze tra costi detti upfront e costi detti invece recurring.

Occorre pertanto depurare il documento contrattuale dalla inserzione delle clausole che, sia pure in modo implicito, abbiano escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa - e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.. La clausola nulla deve poi intendersi automaticamente sostituita ex art. 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento di conclusione del contratto (per effetto della natura dichiarativa della sentenza Lexitor), imponeva la retrocessione anche dei costi up front. (Cass., 3 marzo 2017, n. 5381; Cass., 8 febbraio 2016, n. 2468; Cass., 11 dicembre 2012, n. 22577; Cass., 16 giugno 2017, n. 15041.).

Per le superiori considerazioni non possono trovare accoglimento le doglianze in cui si articola l'appello in esame, con riferimento alle singole voci di costo, posto che invocano tutte clausole contrattuali che, operando una distinzione tra costi up front e costi recurring, escludono o limitano il rimborso in spregio al criterio della rimborsabilità proporzionale dei costi del credito, di qualunque natura.

Sono pertanto nulle - e correttamente il giudice di pace non ne ha tenuto conto, in ciò dovendosi unicamente correggere ed integrare la motivazione - le disposizioni contrattuali contenute alle lett. a) e c) del contratto, riportati al punto 2 del modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" posto a suo frontespizio (cfr. doc. 3 fasc. primo grado appellante) ed al punto 4 del modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" in relazione all'art. 11 del contratto che dispongono che "Rimangono interamente a carico del Cliente (e non verranno quindi restituiti in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto) gli oneri di cui alle lett. a) Commissioni a s.p.a. in qualità di mandataria del Finanziatore, c) Provvigioni all'Intermediario del credito".

**3.1.** Venendo infine al motivo di appello inerente i criteri di calcolo del rimborso, parte appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente calcolato (oltre che ritenuto non contestato) il dovuto secondo un criterio pro rata temporis sulla

totalità delle commissioni pagate.

**3.2.** Sul punto occorre evidenziare che, per quanto concerne il criterio di calcolo dei costi, risulta corretto quello applicato nella sentenza impugnata, ossia il cd. “pro rata temporis”.

Alla stregua di quest’ultimo, è necessario moltiplicare l’importo di ciascuna delle voci di costo rimborsabili per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue.

Sebbene la CGUE nella sentenza “Lexitor” non abbia indicato espressamente il criterio di calcolo da adottare, si ritiene che in base alla ratio della disciplina, finalizzata a tutelare il consumatore (considerato soggetto debole), ed alla natura unitaria del costo totale, sia necessario adottare un unico criterio di calcolo senza distinguere tra le varie voci di costo.

La CGUE, invero pur non procedendo a un’assimilazione concettuale dei costi up front e dei costi recurring, ed anzi riconoscendone in astratto la diversità (v. in particolare il paragrafo 34 della sentenza), ha cionondimeno valutato l’obiettivo difficoltà in concreto della loro differenziazione, addivenendo perciò, unitamente a tutte le altre considerazioni poste a base della interpretazione dell’art.16 della Direttiva, alla conclusione che i costi sopportati dal consumatore, di qualunque natura siano (a partire dagli interessi), devono essere ridotti in proporzione alla durata residua del contratto.

La Corte, attraverso la propria opzione ermeneutica dell’art.16 della Direttiva 2008/48/CE, ha chiaramente indicato la necessità che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito sia comunque basato su una regola di proporzionalità.

Anche quella parte degli interpreti che ritiene che il criterio di competenza economica (alias, pro rata temporis) non sarebbe compatibile rispetto ai costi istantanei, proprio a causa della loro diversa tipologia, non nega che esso, alla luce del mutato quadro “giuridico” (ma non normativo) di riferimento, è ancora il “più logico” con riguardo ai costi ricorrenti, come quelli assicurativi oggetto del motivo di appello.

Va inoltre osservato che la CGUE, ha interpretato l’art.16 della Direttiva nel senso che il metodo di calcolo utilizzabile per procedere alla riduzione dei costi “consiste nel

prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto".

Ne deriva che nulla esclude che le parti, nella loro residua autonomia contrattuale, possano declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi. Tuttavia è necessario vagliare che il criterio prescelto sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di proporzionalità.

Posto pertanto che il principio di proporzionalità della riduzione dei costi sostenuti è stato affermato come principio cardine della disciplina comunitaria oggi trasposta nell'art. 125 sexies TUB, una clausola che, sia pure in modo implicito o indiretto, escluda o limiti la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in contrasto con il principio di proporzionalità, in quanto contraria a norma imperativa - e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c. (alla pari di ogni altra clausola incompatibile con l'ampiezza oggettuale del diritto alla riduzione dei costi) - non potrebbe regolare il criterio di rimborso dei costi del credito complessivamente intesi.

In caso contrario si avallerebbe una situazione di incertezza, non potendo il consumatore, per definizione soggetto non esperto in materia, comprendere ex ante in modo chiaro la quantificazione dei costi che gli verrebbero rimborsati nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento. In altre parole i finanziatori avrebbero la possibilità di far rientrare dalla finestra ciò che la Corte europea ha voluto far uscire dalla porta: ed infatti gli istituti avrebbero la possibilità di "spostare" il costo del finanziamento su voci di costo che prevedano un criterio di rimborso che non rispecchi il canone della proporzione alla vita del contratto. Ciò renderebbe il consumatore privo della tutela che l'art.16 della Direttiva, come interpretato alla CGUE, che impone di procedere alla riduzione di tutti i costi connessi al credito in proporzione alla durata residua del contratto. Al contrario, l'applicazione di un unico criterio faciliterebbe l'intelligibilità delle condizioni contrattuali in aderenza alle finalità della direttiva comunitaria.

**3.3.** Ciò chiarito, nella fattispecie parte appellante ha chiesto il rimborso di importi che sono determinati dividendo le somme versate al momento della stipula del contratto, per il pagamento delle commissioni, per il numero di rate di cui si compone il piano di

ammortamento del mutuo, e moltiplicando il risultato per le rate corrisposte in un'unica soluzione all'atto dell'estinzione anticipata (criterio pro rata temporis), secondo il seguente schema: a) – ratei di commissio:  $€ (316,80/120) * 72 = € 190,10$ ; b) – ratei di commissioni Unifin:  $€ (316,80/120) * 72 = € 190,10$ ; c) – ratei di Commissioni di intermediazione:  $€ (692,21/120) * 72 = 415,30$ ; Pertanto, sottratto quanto abbuonato in sede di estinzione (€ 190,08), dunque complessivi € 605,40.

3.4. A fronte di tale specifica domanda, parte appellante non chiarisce né nell'atto di appello né nei successivi scritti quali siano i criteri di calcolo di rimborso, alternativi a quello proporzionale, accettati dal cliente - e pertanto sotto tale profilo l'appello difetta di specificità -; per altro verso, il criterio di rimborso non appare chiaro nel testo contrattuale né per vero tale oscurità viene chiarita nelle difese di parte appellante, che si è limitata a dedurre la correttezza dei rimborsi offerti senza specificare il contenuto del criterio di rimborso: ciò impedisce di valutare positivamente il criterio di rimborso alla stregua del già visto canone di proporzionalità. Risulta pertanto corretto il criterio di rimborso affermato nella sentenza impugnata.

4.1. Va ora affrontata la questione - sottoposta da parte appellante nella comparsa conclusionale - del recente intervento del legislatore sulla non rimborsabilità dei costi up front per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021.

4.2. L'art. 11-octies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, suppl. ord. n. 25 ed in vigore dal giorno successivo ossia dal 25 luglio 2021, ha stabilito che "l'articolo 125sexies del TUB, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

4.3. La disposizione, nella parte in cui ritiene applicabile “le disposizioni dell’art. 125sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993” è norma ultronea, posto che, come già visto nella presente motivazione, la disposizione di cui all’art. 125 sexies va interpretata alla luce della direttiva europea 2008/48, e della citata sentenza della Corte di Giustizia Europea.

4.4. Più problematica è l’analisi della disposizione in cui ritiene applicabili “le norme secondarie”. Il rinvio della disposizione legislativa è il risultato di una tecnica legislativa alquanto approssimativa, posto che il rinvio appare operato non già a norme secondarie specificamente individuate ma, genericamente, a quelle contenute nelle “disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. La genericità di tale rinvio è di tutta evidenza in considerazione del fatto che le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia, per il loro carattere programmatico, indicativo, a volte interlocutorio, a volte sanzionatorio, a volte di non chiara interpretazione, non sono suscettibili di una diretta applicazione se non per via interpretativa di una norma già completa nel suo precetto.

4.5. Già tale osservazione appare smentire la tesi, propugnata dalla parte appellante e da alcuni primi commentatori della norma, che predica la natura di interpretazione autentica della disposizione e l’applicabilità (anche per il passato) delle norme secondarie che stabiliscono la rimborsabilità dei soli costi recorrenti con esclusione dei costi up front. La genericità della formulazione della disposizione e del rinvio ivi contenuto appare ostativa alla introduzione nel nostro ordinamento di una norma di tale portata non solo per il passato ma, a ben vedere, anche per i contratti stipulati successivamente.

4.6. Va invero osservato che tra le “disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia” emanate nel passato compaiono alcune “norme” che implicano tutt’altro che un non rimborsabilità dei costi up front. La Comunicazione n. 192691/09 del 10.11.2009 rileva che “L’articolo 3, comma 1 del decreto del Ministero del tesoro 8 luglio 1992 specifica che, in caso di adempimento anticipato, il cliente debba versare, in ogni caso, il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento nonché, in presenza di espressa previsione contrattuale, un compenso non superiore all’uno per cento del capitale residuo. *Pertanto, l’intermediario dovrà*

restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata". La Comunicazione Banca d'Italia n. 69170/11 del 7.4.2011 osservava che "Non pienamente soddisfacenti risultano le prassi adottate in materia di ripartizione delle commissioni tra quota *up-front* e *recurring*, sovente non supportate da una dettagliata analisi dei costi e caratterizzate da uno sbilanciamento nei confronti della prima"; "In secondo luogo, la struttura delle commissioni è spesso resa ulteriormente complessa dalla *distinzione poco chiara, nell'ambito degli oneri posti a carico del cliente, tra componenti di costo dovute all'intermediario e componenti di costo dovute alla rete distributiva. Ciò rende incerta la quantificazione degli oneri rimborsabili pro quota in caso di estinzione anticipata*". Nella Comunicazione della Banca d'Italia n. 54964/18 del 30.3.2018 si legge "È stata diffusamente riscontrata la mancanza di chiarezza nella rappresentazione dei costi (ad esempio: duplicazione di commissioni a fronte di una medesima attività; ambiguità nel discriminare tra costi *upfront* e *recurring*). Ciò può tradursi in un *ingiustificato innalzamento del livello complessivo dei costi e in una sottovalutazione degli importi oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata dei contratti*".

È pertanto fortemente dubitabile che la portata precettiva della disposizione in esame possa arrivare a considerare come legittima la non rimborsabilità dei costi *up front*.

4.7. In ogni caso anche a voler ritenere la astratta applicabilità della disposizione nel senso indicato da parte appellante, va ritenuto che detta disposizione si pone in contrasto con la normativa europea e con la già citata giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia.

4.8. Per costante giurisprudenza, al pari di regolamenti e direttive, anche le pronunce della Corte di Giustizia della Comunità europea hanno, difatti, efficacia diretta nell'ordinamento interno degli stati membri, vincolando sia le amministrazioni che i giudici nazionali alla disapplicazione delle norme interne con esse configgenti (Cfr. C. Cost., 19 aprile 1985, n. 113 che ha affermato l'immediata applicabilità delle statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia; Cass. 2 marzo 2005, n. 4466; Cass. 15 marzo 2002, n. 3841; Cass. 21 dicembre 2009, n. 26897;

Cassazione 1 settembre 2011, n. 17966; 11 dicembre 2012 n. 22577 Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 16 maggio 2016, n. 139).

**4.9.** Nel caso di specie alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella già citata Sentenza della CGUE in data 11 settembre 2019 nella causa C 383-18 precedentemente all'entrata in vigore del "nuovo" art. 125sexies TUB, deve certamente ritenersi che la disposizione che stabilisce che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di "modifica" dell'art. 125sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 si applichino "le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti", qualora interpretata nel senso di escludere tout court la rimborsabilità dei costi up front debba essere disapplicata stante l'impossibilità - per contrasto con il diritto comunitario - per i contratti sottoscritti in epoca antecedente al 25.7.2021, di derogare al principio per cui ogni voce di costo funzionalmente legata al finanziamento, che il consumatore decide di rimborsare anticipatamente, deve intendersi per ciò solo ripartita sull'intera durata del contratto ed è perciò dovuta per il tratto residuo, indipendentemente dal profilo che attiene alla causa del costo. Affermare il contrario finirebbe per attribuire all'art. 125sexies TUB, nella sua versione antecedente, una portata molto diversa da quella della direttiva di cui, ciò nondimeno, costituiva recepimento ed attuazione. Genera, inoltre, una palese quanto inammissibile frizione con l'ordinamento europeo come interpretato dalla Sentenza della CGUE in data 11 settembre 2019 di cui l'interpretazione propugnata da parte appellante costituisce un'evidente elusione.

**4.10.** Né ricorrono nella fattispecie i presupposti per la "sospensione provvisoria" del primato del diritto dell'Unione come delineati dalle sentenze Inter-Environnement Wallonie ASBL e Terre wallonne ASBL c. Région wallonne (Corte giust. 28 febbraio 2012, C-41/11) e Inter-Environnement Wallonie ASBL e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL c. Conseil des ministres (Corte giust. 29 luglio 2019, C-411/17), posto che nella fattispecie la norma in questione costituisce il frutto e la conseguenza di un errato recepimento della direttiva comunitaria come interpretata dalla Corte, tale da contrastare con gli obiettivi essenziali della direttiva stessa.

20

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).

**4.11.** Come infine ritenuto condivisibilmente dal Tribunale di Savona nella sentenza n. 680 /2021 del 15 settembre 2021 non è necessaria una nuova remissione alla Corte Europea di Giustizia, neppure al fine di una delimitazione dell'efficacia temporale dell'interpretazione resa dalla sentenza Lexitor. Si osserva infatti che "nella giurisprudenza della Corte di Giustizia la limitazione degli effetti temporali di un'interpretazione: 1) ha carattere dichiaratamente eccezionale (da ultimo Corte di Giustizia UE 12.2.2000, causa C-372/98, punto 42); 2) necessita che siano soddisfatti due criteri essenziali, e cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti (Corte di Giustizia UE 23.5.2000, causa C-104/98, Buchner e a., punto 39; 28.9.1994, causa C-57/93, Vroege, punto 21); 3) soprattutto, può essere ammessa solo nella sentenza stessa che statuisce sull'interpretazione richiesta (Corte di Giustizia UE 28.9.1994, causa C-57/93, Vooege, punto 31; 16.7.1992, causa C-163/90, Legros e a., punto 30; 2.2.1998, causa 24/86, Blaizot e a., punto 27-28). Il terzo punto appare decisivo e osta, al di là di ogni altra considerazione, ad ammettere una nuova remissione alla Corte di Giustizia, perché rivedendo il giudicato Lexitor, moduli diversamente gli effetti nel tempo dell'interpretazione data all'art. 16 par. 1 della direttiva" (Trib. Torino, 21.3.2020).

**5.1.** In definitiva l'appello va integralmente rigettato. In ordine alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio si rileva la complessità ed incertezza della lite anche alla luce dei recenti mutamenti giurisprudenziali e legislativi. Ciò rende necessaria la compensazione delle spese di lite del presente grado.

**5.2.** Parte appellante deve in ogni caso essere condannata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, al versamento dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

#### **P.Q.M.**

il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

- a) **RIGETTA** l'appello proposto dalla \_\_\_\_\_ s.p.a.  
avverso la sentenza n. 25814/2018 emessa dal Giudice di Pace di Napoli in data 09.07.2018, a definizione del giudizio recante numero di R.G.

21

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).

2592/2018;


**b) COMPENSA integralmente le spese del grado di appello.**

Si dà atto che parte appellante è tenuta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, al versamento dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

Napoli li 13/10/2021

Il Giudice

dr. Paolo Andrea Vassallo



22

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).